

N. R.G.

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

PRIMA SEZ. CIVILE

In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| dott. Caterina Santinello | Presidente |
| dott. Giovanni Giuseppe Amenduni | Giudice |
| dott. Micol Sabino | Giudice Rel. |

A scioglimento della riserva che precede,

Vista la proposta di concordato fallimentare depositata da _____ N
ai sensi dell'art.1 u.c. L.n. 95/1979;

Osservato che la società istante, la quale, costituita in data 1/1/1969, formava assieme

_____), veniva
assoggettata alla procedura di Amministrazione straordinaria ex d.l. n. 26/1979
convertito con modificazioni nella l. n. 95/1979 (cd. legge Prodi) in data 1/3/1984
successivamente all'accertamento dello stato di insolvenza da parte del Tribunale di
Verona, nel circondario del quale l'impresa aveva la propria sede legale;

Rilevato che in data 12/2/1993 i Commissari su autorizzazione del Ministero
trasferivano la sede legale da Legnago in provincia di Verona a Padova;

Ritenuta l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in relazione al citato ricorso
per concordato fallimentare, per essere competente il Tribunale di Verona che ha
accertato lo stato di insolvenza;

Osservato in primo luogo che il Tribunale ha sollevato la relativa questione fissando
apposita udienza al fine di consentire all'istante di dedurre sul punto;

Vista la memoria depositata dal ricorrente nonché la verbalizzazione di cui all'udienza del giorno 16/9/21;

Ritenuto che la delibazione in ordine alla sussistenza o meno della competenza dell'intestato Tribunale presupponga anzitutto la corretta individuazione delle norme applicabili, da rinvenirsi nell'art. 106 D.Lgs. n. 270/1999 (cd. Prodi bis), disposizione transitoria la quale prevede al primo comma che *“salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti [...]”* precisando appunto al detto comma 3 che *“alle procedure di amministrazione straordinaria in corso”* -quale è quella che ci occupa, già aperta al momento di entrata in vigore della cosiddetta Legge Prodi bis (in vigore dal 24/8/1999) -*“si applicano in ogni caso le disposizioni”* per quel che qui più interessa, *“degli articoli [...] 78 del presente decreto”*;

Osservato infatti che l'art. 78 D.Lgs. n. 270/99 detta specificamente la disciplina dell'istituto del concordato fallimentare nella Amministrazione straordinaria (aprendo la Sezione III, rubricata *“Concordato”* del Titolo III, rubricato *“Amministrazione straordinaria”*) e prevede che *“1. Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge fallimentare, il Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al Tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 della legge fallimentare se si tratta di società. 2.[...] 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge fallimentare, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario [...]”*;

Considerato che, alla luce della disciplina testè richiamata, la competenza a conoscere della proposta di concordato fallimentare depositata nell'ambito della procedura di A.S. spetta al *“Tribunale”*;

Ritenuto che per *“Tribunale”*, senza ulteriore specificazione, e nell'ottica di una necessaria lettura sistematica della norma, che va interpretata sempre considerando il

contesto in cui si inserisce, per Tribunale non possa intendersi che l'unico Tribunale cui si fa riferimento in tutte le disposizioni precedenti a quella richiamata, ossia non solo le disposizioni del Titolo III ma anche quelle del Titolo II (rubricato "*dichiarazione dello stato di insolvenza*") del decreto citato, ossia il Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza (cui nella disciplina dettata dalla Legge Prodi bis spetta anche la apertura della procedura di amministrazione straordinaria, a differenza che nel D.L. n. 26/79 c.c.m. in l. n. 95/79, che stabiliva che la apertura della A.S. avvenisse con decreto del Ministero dell'Industria, Artigianato e Agricoltura) e che nel caso in esame è il Tribunale di Verona;

Osservato che nulla di diverso può argomentarsi in base al richiamo, contenuto nel comma terzo dell'art. 78 cit., all'art. 214 LF (che disciplina invece il concordato nella liquidazione coatta amministrativa), atteso che il rinvio, limitato ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 214 cit. -e con esclusione del primo comma, il quale, unico, richiama a sua volta l'art. 124 LF- si riferisce al deposito della proposta nella Cancelleria-ancora una volta, in ogni caso- "del Tribunale", senza alcuna ulteriore specificazione (sicché deve ritenersi anche per tale profilo che detto Tribunale sia quello cui si riferisce l'art. 78 cit. – e per il quale vanno richiamate le considerazioni suestese- atteso che è necessariamente nell'ambito della disciplina dettata dall'art.78 cit. che va inserita e letta la ulteriore disciplina di rinvio), nonché alla modalità di proposizione delle opposizioni da parte dei creditori e degli altri interessati e alla procedura di decisione delle stesse da parte del Tribunale;

Ritenuto per i detti motivi che lo spostamento della sede legale avvenuto, come nel caso in esame, successivamente alla dichiarazione di insolvenza (e poi anche alla apertura della A.S.) sia dunque irrilevante ai nostri fini;

Considerato peraltro che l'invocata applicazione di un criterio di individuazione del Tribunale territorialmente competente a conoscere del concordato connesso alla sede effettiva (e quindi si presume alla sede legale) al momento del deposito della proposta di concordato non appare fondata;

Osservato infatti in primo luogo che l'argomentazione relativa alla mancanza, nella procedura di A.S. aperta, come nel caso in esame, sotto la vigenza della cd. Legge Prodi, di un Tribunale investito della intera procedura, in quanto in forza del rinvio effettuato dall'art. 1 della stessa, "*in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto legge*", agli artt.195 e ss. LF in materia di liquidazione coatta amministrativa, le funzioni del Tribunale e del Giudice delegato sono per lo più demandate alla Autorità di Vigilanza ossia al MISE, non rileva nel caso in esame, atteso che, come più sopra si è detto, è rinvenibile una disciplina espressa in materia di concordato, dettata dal più volte menzionato art. 78 D.Lgs. n. 270/99;

Osservato poi che in ogni caso l'art. 6 della Legge Prodi comunque stabiliva ai fini di quanto previsto dalla legge fallimentare relativamente alle imprese per le quali è stata disposta la procedura di A.S. la competenza del Tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della stessa;

Considerato ancora, e in coerenza con quanto più sopra osservato, che, anche ove si volesse far riferimento alla sede legale della società istante al momento della proposizione del ricorso per concordato, la regola di competenza andrebbe comunque individuata- non potendosi trascurare che l'art.78 Legge Prodi bis, relativo al concordato, si riferisce al Tribunale senza ulteriore specificazione- in base all'unico criterio di competenza contenuto nella legge in cui tale disposizione si inserisce, ossia il Tribunale competente ex art. 27/I CCI, che è il Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, nel caso in esame il Tribunale di Venezia;

Ritenuto infine che il richiamo al decreto n. 611/2021 del Tribunale di Rovigo sia inconferente, atteso che la fattispecie ivi considerata è regolata dall'art. 82 co.2 TUB in materia di liquidazione coatta amministrativa delle banche, il quale prevede espressamente che in ipotesi di accertamento dello stato di insolvenza successivo alla emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, il Tribunale competente ad effettuare tale accertamento sia quello della sede legale, che quindi evidentemente va intesa come sede legale della banca al momento appunto in cui si faccia luogo a tale accertamento, considerato peraltro che nella disciplina richiamata,

ove l'accertamento dell'insolvenza sia successivo all'apertura della LCA, non si rinviene alcun Tribunale cui sia demandato un qualche accertamento giurisdizionale in un momento antecedente rispetto all'accertamento dello stato di insolvenza, sicchè, a differenza della fattispecie che ci occupa, non si pone neppure la questione del venir meno, per effetto del successivo trasferimento della sede, della competenza in capo al Tribunale che originariamente era competente;

Ritenuto poi in linea generale che deponga nel senso della incompetenza del Tribunale di Padova anche la considerazione della irragionevolezza della instaurazione di un concordato fallimentare, istituzionalmente volto alla chiusura di una procedura pendente, presso un Ufficio differente rispetto a quello presso cui pende la procedura medesima;

PQM

Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Padova per essere competente il Tribunale di Verona;

dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Padova, nella camera di Consiglio del 16.9.2021

Il Presidente

dott. Caterina Santinello